





Bipiemme Vita



LE PRESENTI CONDIZIONI REGOLANO LE ASSICURAZIONI CON CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE "BPM GEST"

Le condizioni generali di polizza e il regolamento "BPM GEST" sono da intendersi sempre operanti. Delle Condizioni speciali e delle clausole di Rivalutazione si applicano soltanto quelle relative alla specifica forma di assicurazione prescelta.

Dette condizioni, unitamente alla scheda identificativa, costituiscono inscindibilmente il contratto di assicurazione.

Il testo delle Condizioni Generali, Speciali e Particolari di Assicurazione nel seguito riportato è conforme a quello contenuto nell'originale depositato presso il notaio Dott. Gabriele Franco Maccarini con atto del 23.03.98 repertorio n° 7893/2499.

INDICE

٦.	INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA		
A.	Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo	Pag.	6
2.	INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO		
B. C. D. E. F. G. H. L. M.	Definizione di ciascuna garanzia Durata del contratto Modalità e durata di versamento dei premi Informazioni sul premio relativo alla garanzia Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili/rivalutazione Modalità di scioglimento del contratto Indicazione del valore di riscatto e di riduzione, nonché della natura delle relative garanzie Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta Indicazioni generali relative al regime fiscale Regole relative all'esame dei reclami Legislazione applicabile Lingua utilizzabile	pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.	7 7 8 8 9 9 10
3.	INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO	pag. ⁻	10
4.	INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 675/96		
B. C. D. E. G. H.	Finalità del trattamento dei dati Modalità del trattamento dei dati Conferimento dei dati Rifiuto di conferimento dei dati Comunicazione dei dati Diffusione dei dati Trasferimento dei dati all'estero Diritti dell'interessato Titolare del trattamento Responsabile del trattamento	pag. 1 pag. 1 pag. 1 pag. 1 pag. 1 pag. 1 pag. 1 pag. 1	11 11 12 2 2 2 2
C	ONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA	pag. 1	3
CC	NDIZIONI SPECIALI DI POLIZZA	pag. 1	6
CL	AUSOLA DI RIVALUTAZIONE	pag. 1	9
	Misura della rivalutazione Rivalutazione del capitale assicurato	pag. 19 pag. 19	
	GOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA		
· G	ESTIONE SPECIALE "BPM GEST"	pag 20)



DEFINIZIONI

Il contratto è disciplinato dalle:

CONDIZIONI GENERALI:

di assicurazione sulla vita;

CONDIZIONI SPECIALI:

relative alla forma prescelta di assicurazione sulla vita;

CONDIZIONI PARTICOLARI:

nel caso di particolari esigenze e richieste dell'interessato;

CONDIZIONI COMPLEMENTARI:

relative alle assicurazioni complementari abbinate all'assicura-

zione sulla vita:

NORME LEGISLATIVE:

in materia.

Le condizioni e le tariffe dell'assicurazione sulla vita sono approvate dal Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato.

SOCIETÀ:

l'impresa assicuratrice;

CONTRAENTE:

chi stipula il contratto con la Società;

ASSICURATO:

la persona sulla cui vita è stipulato il contratto;

BENEFICIARI:

coloro ai quali spettano le somme assicurate;

PREMIO:

l'importo dovuto dal Contraente alla Società:

RISERVA MATEMATICA:

l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai

suoi obblighi contrattuali.

PREMESSA

La presente nota informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

A. Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo

Bipiemme Vita è una Società per Azioni con sede legale in Italia. L'indirizzo della Direzione Generale è: Galleria De Cristoforis, 1 - 20122 Milano

2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

A. Definizione di ciascuna garanzia

Le assicurazioni qui descritte sono denominate:

CAPITALE DIFFERITO A PREMIO ANNUO COSTANTE, CON TASSO DI PREMIO MEDIO PER CIASCUNA DURATA CON CONTROASSICURAZIONE, A PRESTAZIONE RIVALUTABILE (Tar. 400).

Con la sottoscrizione di questo tipo di contratto si acquisiscono i seguenti benefici:

- <u>il diritto alla riscossione di un capitale</u>, (controassicurazione) in caso di morte dell'Assicurato, anche dopo il versamento di un solo premio: il suo importo iniziale è indicato nella prima riga della Tab. B del Progetto Esemplificativo;
- <u>una rivalutazione annuale</u>, sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato, per effetto dell'assegnazione di una consistente parte dei redditi finanziari derivanti dalla gestione speciale "BPM GEST";
- <u>la certezza dei risultati via via raggiunti</u>, in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite per cui, in ciascun anno, il capitale assicurato può solo aumentare e mai diminuire;
- <u>la garanzia del valore minimo del capitale assicurato</u>, il cui valore è calcolato sulla base di un tasso di interesse annuo dello 0% (tasso tecnico) e di una rivalutazione minima del 3%. In calce alla Tab. B del Progetto Esemplificativo è riportato il valore minimo del capitale che sarà liquidabile in caso di vita alla scadenza a fronte del pagamento di tutti i premi pattuiti;
- <u>la possibilità di rinviare la scadenza del contratto</u>, senza pagamento di ulteriori premi, continuando ad usufruire degli incrementi di capitale e delle garanzie finanziarie sopra descritte ed avendo la possibilità di riscuotere il capitale stesso in qualsiasi momento;
- la possibilità di scegliere, alla scadenza del contratto, in luogo del capitale:
- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- b) una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia finché l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

Il Contraente può anche scegliere di convertire in una delle suddette rendite anche parte del capitale assicurato rivalutato liquidabile al termine della durata contrattuale, optando per la immediata corresponsione all'Assicurato della quota di capitale non convertita.

B. Durata del contratto

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo, che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative.

La scelta della durata va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti e compatibilmente con l'età dell'Assicurato.

La durata può di norma essere fissata per la tariffa 400 A: da un minimo di 5 ad un massimo di 40 anni.

C. Modalità e durata di versamento dei premi

A fronte della garanzia del pagamento del capitale minimo assicurato dal contratto è dovuto, per tutta la durata del differimento, ma non oltre la morte dell'Assicurato, un premio annuo anticipato di importo costante o rivalutabile a seconda della scelta inizialmente operata dal Contraente. Per differimento si intende il periodo contrattuale durante il quale è operante la garanzia per il caso di morte ed al cui termine matura il diritto a percepire il capitale assicurato.

Il premio può essere corrisposto anche ratealmente: previa maggiorazione del suo importo annuo, rispettivamente nella misura del 2% (rateazione semestrale), 3% (rateazione trimestrale), 3,5% (rateazione mensile).

La formula che prevede il pagamento di un premio rivalutabile ha le caratteristiche di un programma assicurativo ad accumulazione che salvaguarda efficacemente il livello del capitale assicurato rispetto agli effetti dell'inflazione. È però possibile anche la soluzione, di un programma assicurativo scegliendo versamenti annui di importo costante.

D. Informazioni sul premio relativo alla garanzia

L'entità del premio inizialmente richiesto dipende dalla gamma, dal livello delle garanzie previste dal contratto e dalla durata dell'assicurazione.

È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento del capitale assicurato.

Nella forma a premio annuo rivalutabile, l'importo del premio cresce ogni anno nella stessa misura percentuale di aumento del capitale assicurato, come precisato al successivo punto E). Di anno in anno è tuttavia facoltà del Contraente limitare o rifiutare la crescita del premio, riconducendosi però in tal caso, la rivalutazione delle prestazioni assicurate e quindi la protezione contro gli effetti della svalutazione monetaria: per esercitare tale facoltà il Contraente deve inviare comunicazione scritta rispettando i termini di preavviso previsti dal contratto ("Clausola di Rivalutazione").

Nella forma a premio costante, l'importo del premio resta invece invariato per tutta la durata contrattuale, mentre le prestazioni assicurate crescono annualmente grazie alle rivalutazioni riconosciute, con le modalità indicate nel contratto (Clausola di Rivalutazione").

In base a quanto sopra descritto, il premio, una volta fissato, non può essere modificato dalla Società nel corso della durata dell'Assicurazione.

Il Contraente potrà richiedere ogni chiarimento in ordine a tutti gli elementi che concorrono a determinare il premio. A tale richiesta verrà riportata nella proposta di assicurazione, l'indicazione del caricamento e cioè della parte del premio netto dovuto che è trattenuta dalla Società per far fronte ai costi gravanti sul contratto.

E. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili/rivalutazione

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata "FONDO BPMGEST", separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito regolamento riportato nel contratto. Il risultato della gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui al D.P.R. 136/75 per attestarne la correttezza.

Tale risultato viene annualmente attribuito al contratto – a titolo di partecipazione agli utili sotto la forma di rivalutazione delle prestazioni – per una aliquota di retrocessione non inferiore al 85%. Il beneficio finanziario così attribuito determina la progressiva maggiorazione del capitale per rivalutazione.

Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto allegato, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in lire correnti, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.

F. Modalità di scioglimento del contratto

È facoltà del Contraente di sospendere nel corso del contratto il pagamento dei premi con i seguenti effetti:

- se il numero di annualità di premio corrisposte è inferiore a 1, il contratto si estingue automaticamente con la perdita di quanto già versato: entro 1 anno dalla sospensione, si ha comunque diritto di richiedere il ripristino della piena efficacia del contratto (art. 5 Condizioni Speciali "Riattivazione").
- se il numero di annualità di premio corrisposte è almeno pari a 1, si ha diritto:
- a riscuotere il valore del riscatto determinato in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali (art. 4 Condizioni Speciali – "Riscatto") facendone richiesta scritta; in tal caso il contratto si estingue definitivamente;

oppure

- a mantenere in vigore la garanzia per un capitale ridotto determinato in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali, (art. 3 Condizioni Speciali "Riduzione"); anche in questo caso è possibile richiedere successivamente il riscatto dell'assicurazione oppure il ripristino della piena efficacia del contratto, entro un anno dalla sospensione del pagamento dei premi.

I pagamenti vengono effettuati dalla Società entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dalle Condizioni di Polizza.

Per i pagamenti dovuti a cause diverse dal riscatto va inoltrata l'ulteriore documentazione prevista dalle Condizioni di Polizza. Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

G. Indicazione del valore di riscatto e di riduzione, nonché della natura delle relative garanzie

Nel progetto esemplificativo allegato sono riportati i valori di riscatto e di capitale ridotto determinati, in caso di sospensione del pagamento dei premi in ciascuno degli anni indicati, con riferimento alle ipotesi ivi considerate.

I valori di riscatto via via maturati in relazione ai premi versati ed alle rivalutazioni effettivamente riconosciute, sono garantiti.

L'ammontare del capitale ridotto, maturato in relazione ai premi versati, ed alle rivalutazioni effettivamente riconosciute, resta acquisito in via definitiva e continua a beneficiare annualmente di maggiorazioni per rivalutazione. Va comunque tenuto presente che il risultato ottimale dell'assicurazione si ottiene solo rispettando il piano di versamenti inizialmente stabilito. Infatti, l'interruzione volontaria del pagamento dei premi, in quanto modifica l'equilibrio economico e demografico dell'assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni di vita del contratto.

Pertanto il contraente deve, con particolare attenzione valutare:

- a) prima della stipulazione, l'impegno che sta assumendo, sia in termini di durata del contratto che di entità del premio;
- b) le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società;
- c) in alternativa all'interruzione, la possibilità di ottenere dalla Società una somma a titolo di prestito nei limiti del valore di riscatto maturato (art. 8 Condizioni Generali "Prestiti"), oppure di effettuare una trasformazione del contratto in funzione delle mutate esigenze.

H. Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione della Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto.

La conclusione del contratto si considera avvenuta il giorno in cui il Contraente ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società.

In assenza di tale comunicazione il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui:

- la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società;

ovvero

il Contraente abbia ricevuto la polizza sottoscritta dalla società.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione di recesso la Società rimborserà al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio da questi eventualmente corrispostole diminuito dell'imposta e della parte relativa al rischio corso per il periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

La Società ha diritto di recuperare le spese effettive sostenute per l'emissione del contratto, evidenziate alla voce "diritti" riferite al premio di perfezionamento indicato in polizza.

I. Indicazioni generali relative al regime fiscale

Imposta sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita sono soggetti ad una imposta del 2,5% (misura in vigore alla data di redazione della presente nota).

Detrazione fiscale dei premi

Le assicurazioni sulla vita danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla Legge.

Per poter beneficiare della detrazione è comunque necessario che il contratto abbia durata non inferiore a 5 anni. Nel plafond di detraibilità rientrano anche i premi per assicurazioni infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per Legge.

In virtù della riduzione di imposta della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo dell'assicurazione risulta inferiore al premio versato, come esemplificato nel progetto allegato. Per altro, in caso di riscatto dell'assicurazione prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipulazione è previsto per Legge il recupero a tassazione.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte:

- sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato;
- negli altri casi, se corrisposte in forma di capitale, sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva; l'imposta è pari al 12,5% della differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati, e si riduce del 2% per ogni anno di durata dell'assicurazione eccedente i dieci (ad esempio dopo quindici anni l'imposta sarà pari all'11,25% e dopo 20 anni, al 10%);
- sono soggette ad imposizione IRPEF, limitatamente al 60% del loro ammontare, se corrisposte a titolo di rate di rendita vitalizia.

L. Regole relative all'esame dei reclami

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Direzione della Società che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo), con sede in Roma 00193 - Via Vittoria Colonna, 39, quale organo a ciò preposto.

M. Legislazione applicabile

Al contratto si applica la Legge italiana.

N. Lingua utilizzabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana: le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

3. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

Informazioni relative alla Società

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto 1).

Informazioni relative al contratto

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui

ai precedenti punti 2a), 2b), 2c), 2d), 2e), 2f), 2g), qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

Informazioni sulla rivalutazione del contratto

Annualmente la Società comunicherà per iscritto al Contraente il livello progressivamente raggiunto dal capitale assicurato e dal premio annuo dovuto per effetto della rivalutazione del contratto, oppure la corrispondente misura di aumento.

A richiesta del Contraente, la Società fornirà altresì sollecitamente e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

4. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 675/96

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n.675 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue.

A. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

B. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art.1, comma 2, lett. b), della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distribuzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento, nonché da società di servizi, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento.

C. Conferimento dei dati

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

D. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;

 nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

E. Comunicazione dei dati

a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti dei settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione, organismi associativi (ANIA) e consortili propri dei settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero dei lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni);

b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a società di servizi e/o incaricati dei trattamento.

F. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

G. Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

H. Diritti dell'interessato

L'art.13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento stesso.

I. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è Bipiemme Vita S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni sulla Vita con sede in Galleria de Cristoforis, 1 - 20122 MILANO.

L. Responsabile del trattamento

Responsabile del trattamento è il Direttore Generale protempore della Bipiemme Vita S.p.A. in atto Dott. Giuseppe Giusto. Ulteriori informazioni potranno essere richieste per iscritto alla Segreteria della Direzione Generale - Bipiemme Vita S.p.A. - Galleria de Cristoforis, 1 - 20122 MILANO.

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

Articolo 1 - Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati dalla Società stessa.

Articolo 2 - Entrata in vigore dell'assicurazione

L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto dal momento in cui sia stata pagata la prima rata di premio convenuta ed il Contraente abbia ritirato l'originale di polizza. Qualora la polizza preveda una data di effetto posteriore, rispetto a quella in cui vengono espletate le suddette formalità, l'assicurazione entra in vigore dalla data stessa.

Articolo 3 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Decorsi tre mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla sua riattivazione, la polizza è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dall'Assicurato nella proposta di assicurazione e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, e salvo la rettifica del capitale e della rendita assicurata in base all'età vera dell'Assicurato, quando quella denunciata risulti errata.

Articolo 4 - Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- a) dolo del Contraente o del Beneficiario;
- b) partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- c) partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- d) incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- e) suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione, o, trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

In questi casi la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, il valore di riduzione, se maturato per un importo superiore.

Articolo 5 - Pagamento del premio

Le rate di premio debbono essere pagate dal Contraente alle scadenze pattuite, contro quietanze emesse dalla Direzione Generale, presso la sede dell'Agenzia cui é assegnata la polizza. A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esenzione dei premi precedentemente avvenuta al suo domicilio. È ammessa una dilazione di trenta giorni senza oneri di interessi. Il premio del 1° anno, anche se frazionato in più rate, é dovuto per intero.

Articolo 6 - Riattivazione

Trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, negli ulteriori cinque mesi il Con-

traente ha diritto di riattivare l'assicurazione, pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali. La riattivazione può pure avvenire entro un ulteriore termine massimo di due anni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, ma solo previa espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. In ogni caso di riattivazione, l'assicurazione, che nell'intervallo rimane sospesa nei suoi effetti, entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore dal momento in cui è stato pagato l'importo dei premi arretrati e degli interessi.

Articolo 7 - Risoluzione - Riduzione

Trascorso il termine di cui al precedente articolo, si determina la risoluzione del contratto ed i premi versati restano acquisiti alla Società. Tuttavia, se risultano pagate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione, determinabile secondo i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni Speciali e/o secondo i valori riportati nella tabella annessa. Le assicurazioni temporanee in caso di morte non hanno alcun valore di riduzione, salvo che non sia diversamente previsto dalle Condizioni Speciali.

Articolo 8 - Diritto di recesso del Contraente

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui é informato che il contratto é concluso, dandone comunicazione alla Bipiemme Vita con lettera raccomandata indirizzata al seguente recapito: Bipiemme Vita S.p.A. – Galleria De Cristoforis, 1 – 20122 Milano contenente gli elementi del contratto. Il contratto é concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della polizza da parte della Società.

In assenza di tale comunicazione il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui:

- la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società;
- il Contraente abbia ricevuto la polizza sottoscritta dalla Società.

Il recesso ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborsa le rate di premio eventualmente corrisposte dal Contraente, diminuite dell'imposta. In ogni caso la Società ha diritto di recuperare le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto quali individuate e quantificate in proposta alla voce "diritti di polizza".

Articolo 9 - Riscatti - Prestiti

La Società, su richiesta scritta del Contraente, da inviare con raccomandata A. R. consente, qualora siano state pagate almeno tre annualità di premio, la risoluzione del contratto, pagando, come prezzo di riscatto, l'importo determinabile secondo i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni Speciali; inoltre, il Contraente in regola col pagamento dei premi può richiedere:

- la concessione di prestiti ad interessi, alle condizioni e tassi di interesse indicati, su richiesta, dalla Società;
- la concessione di prestiti senza interessi, qualora l'assicurato abbia dovuto sottoporsi ad operazioni di alta chirurgia, per la somma occorsa per pagare le spese dell'atto operatorio, senza peraltro superare (tenuto conto dei prestiti eventualmente esistenti) il valore di riduzione del capitale assicurato in caso di morte, calcolato secondo l'articolo 7, e purché la polizza sia al corrente col pagamento dei premi;
- la concessione di prestiti, nel limite del valore di riscatto, con abbuono degli interessi per la durata di un anno, qualora il relativo importo venga utilizzato per corrispondere all'Erario la tassa di successione eventualmente dovuta dal Contraente a seguito dell'avvenuto decesso di persona di famiglia (il coniuge, i genitori, i figli ed i germani).

Le assicurazioni temporanee in caso di morte, le assicurazioni in caso di vita ed in caso di sopravvivenza non

hanno valore di riscatto e quindi di prestito, quando non prevedano la restituzione dei premi. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data della richiesta.

Articolo 10 - Cessione - Pegno - Vincolo

Il Contraente ha la facoltà di cedere ad altri il contratto, così come di conferirlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Articolo 11 - Beneficiario

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b) dopo la morte del Contraente;
- c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, di prestito, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

Articolo 12 - Pagamento delle prestazioni

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. È comunque necessario il certificato di nascita dell'Assicurato o valido documento di identità che può essere consegnato sin dal momento della stipulazione del contratto, e che, in difetto, verrà richiesto con lettera raccomandata dalla Società all'Assicurato subito dopo la stipulazione.

Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società.

Articolo 13 - Foro competente

Per la determinazione del Foro competente valgono le Norme di Legge.

Articolo 14 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nelle Condizioni Generali e/o Speciali di Polizza valgono le disposizioni di legge.

CONDIZIONI SPECIALI DI POLIZZA

ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO A PREMIO ANNUO COSTANTE, CON TASSO DI PREMIO MEDIO PER CIASCUNA DURATA, CON CONTROASSICURAZIONE, A PRESTAZIONE RIVALUTABILE TARIFFA 400 A

Articolo 1 - Prestazioni assicurate

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del differimento viene corrisposto un capitale assicurato annualmente rivalutato, ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, nella misura e secondo le modalità previste dalla clausola di rivalutazione.

La durata contrattuale varia da 5 a 40 anni. Le età all'ingresso variano da 18 a 70 anni. L'età a scadenza non può superare 85 anni.

Il tasso di premio, per 1 lira di capitale assicurato, è indipendente dall'età e dal sesso dell'Assicurato.

Il premio annuo costante di tariffa versato dal Contraente non può essere inferiore a L. 1.800.000, al lordo delle imposte e degli eventuali accessori di polizza. Il premio può essere corrisposto con rateazione annuale, semestrale, trimestrale, mensile. Nel caso di rateazione diversa da quella annuale, graveranno sul premio annuo gli interessi di frazionamento, nella seguente misura:

2,0%: rateazione semestrale

3,0%: rateazione trimestrale

3,5%: rateazione mensile

Il premio unico aggiuntivo, versabile solo in unica soluzione, non può essere inferiore a L. 500.000 al lordo delle imposte e degli eventuali accessori di polizza.

Sul tasso di premio annuo di tariffa grava un caricamento complessivo pari al 7,0%. Sul tasso di premio unico aggiuntivo di tariffa grava un caricamento complessivo pari al 5,75%.

Il premio annuo iniziale si rivaluta nel corso del differimento con le stesse modalità del capitale assicurato secondo quanto previsto dalla clausola di rivalutazione.

Articolo 2 - Determinazione del capitale liquidabile in caso di morte dell'Assicurato nel corso del differimento

In caso di morte dell'Assicurato prima del termine del differimento viene liquidato un importo uguale al premio annuo netto pattuito, moltiplicato per il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, e rivalutato nella proporzione in cui il capitale assicurato, quale risulta rivalutato all'anniversario della data di decorrenza della polizza che precede la data del decesso, sta a quello inizialmente assicurato.

Articolo 3 - Riduzione

In deroga all'art. 7 delle Condizioni Generali di Polizza, in caso di sospensione del pagamento dei premi dopo che sia stata corrisposta almeno una intera annualità di premio, la polizza rimane in vigore, libera dall'obbligo del versamento di ulteriori premi, per un capitale ridotto da corrispondere in caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del differimento.

Il capitale ridotto si ottiene come somma dei seguenti due importi:

- il prodotto del capitale inizialmente assicurato per il rapporto tra il numero dei premi pagati, comprese le eventuali frazioni di anno, ed il numero dei premi pattuiti;
- la differenza tra il capitale assicurato rivalutato all'ultima ricorrenza di polizza ed il capitale inizialmente assicurato.

La somma degli eventuali capitali assicurati col versamento dei premi unici aggiuntivi, rivalutati all'ultima decorrenza di polizza.

In caso di morte dell'Assicurato entro il termine del differimento, viene corrisposto un importo uguale a quello che sarebbe stato liquidato qualora il decesso si fosse verificato alla data di sospensione del pagamento dei premi.

Il capitale ridotto e l'importo liquidabile in caso di morte sono rivalutati in base alla misura prevista dal punto A) della clausola di rivalutazione, ad ogni ricorrenza di polizza che coincida o sia successiva alla data di sospensione del pagamento dei premi.

Articolo 4 - Riscatto

In deroga all'art. 9 delle Condizioni Generali di Polizza, l'importo del riscatto, che può essere richiesto dal Contraente dopo che sia stata almeno corrisposta una intera annualità di premio, si ottiene scontando il capitale ridotto, determinato in base a quanto stabilito al precedente art.3 rivalutato alla data di richiesta del riscatto, ad un tasso di interesse composto annuo per il periodo intercorrente tra la data di richiesta del riscatto e quella di termine del differimento.

Tale tasso sarà pari al 0,75% se la richiesta di riscatto perverrà il primo anno, pari al 0,625% per il secondo anno, 0,5% per il terzo anno, 0,375% per il quarto anno e 0,25% per gli anni successivi.

Articolo 5 - Riattivazione

In deroga all'art. 6 delle Condizioni Generali di Polizza, l'assicurazione, risoluta o ridotta per mancato pagamento dei premi dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza della rata di premio, può essere riattivata, entro un annuo dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, dietro pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione, nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e la data di riattivazione.

Per tasso annuo di riattivazione si intende la misura di rivalutazione fissata al punto A) della clausola di rivalutazione ed utilizzata per il calcolo dell'adeguamento delle prestazioni all'inizio dell'anno assicurativo al quale la rata arretrata si riferisce, con un minimo pari al saggio legale di interesse.

La riattivazione del contratto, risoluto o ridotto per mancato pagamento dei premi, effettuata nei termini di cui ai commi precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle condizioni generali in ordine alla validità delle garanzie assicurative.

Articolo 6 - Opzioni

Su richiesta del Contraente da effettuarsi entro il termine del differimento, il capitale rivalutato, da corrispondere in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a quella data, può essere convertito in una delle seguenti forme:

a) una rendita annua vitalizia rivalutabile sulla testa dell'Assicurato, con rateazione della rendita a scelta dell'optante;

- b) una rendita annua rivalutabile, certa nei primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, sulla testa dell'Assicurato, con rateazione della rendita a scelta dell'optante;
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste (quella dell'Assicurato e quello di altra persona designata), reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite, con rateazione della rendita a scelta dell'optante;

La rendita annua di opzione, determinata con lo stesso tasso tecnico della tariffa base, viene rivalutata, ad ogni ricorrenza annuale di polizza, nella misura stabilita dal punto A) della clausola di rivalutazione.

È facoltà del Contraente scegliere una opzione con tasso tecnico differente pari al 3%. In tal caso, la rendita annua di opzione viene rivalutata, sempre ad ogni ricorrenza annuale di polizza, in base alla misura stabilita dal punto A) della clausola di rivalutazione, sottraendo, però, il tasso del 3%. Tale opzione deve essere esercitata dal Contraente nel corso della durata contrattuale.

Per la conversione del capitale a scadenza in rendita si adotta la base demografica in vigore al momento dell'opzione.

Il Contraente può anche scegliere di convertire in una delle suddette rendite anche parte del capitale assicurato rivalutato liquidabile al termine della durata contrattuale, optando per la immediata corresponsione all'Assicurato della quota di capitale non convertita.

Articolo 7 - Differimento automatico di scadenza

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, la corresponsione del capitale assicurato rivalutato, da liquidare in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale epoca, può essere differita di anno in anno, senza ulteriori esborsi di premio. Il capitale assicurato, in tale periodo, viene adeguato in base alla misura di rivalutazione di cui al punto A) della clausola di rivalutazione.

Durante il periodo di differimento automatico di scadenza, il Contraente può esercitare il riscatto che sarà pari al capitale assicurato rivalutato all'epoca della richiesta.

In tal caso il contraente può esercitare, in alternativa, le opzioni secondo le modalità previste dal precedente art.6.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

ASSIGURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO A PREMIO ANNUO COSTANTE, CON TASSO PREMIO MEDIO PER GIASCUNA DURATA, CON CONTROASSICURAZIONE, A PRESTAZIONE RIVALUTABILE TARIFFA 400 A

La presente polizza appartiene ad una speciale categoria di contratti alla quale la Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni successivamente indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal regolamento "BPM GEST", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A. Misura della rivalutazione

La società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 4 del regolamento, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'85%. La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito e non può comunque risultare inferiore al 3%.

B. Rivalutazione del capitale assicurato

La rivalutazione, nella misura fissata, sarà applicata ai contratti in pieno vigore a partire dal 1 gennaio di ciascun anno, in occasione dell'anniversario della data di decorrenza del contratto indicata in polizza, ed il necessario aumento della riserva matematica sarà a totale carico della Società.

B1 Capitale maturato con il pagamento di premi unici costanti Il capitale rivalutato, fermo restando l'ammontare annuo del premio, sarà, determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente;

- un importo ottenuto moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per la misura della rivalutazione ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata contrattuale;
- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura della rivalutazione la differenza tra il capitale in vigore nel periodo annuale precedente e quello inizialmente assicurato.

B2 Capitale maturato con il pagamento di premio unico aggiuntivo: Il capitale rivalutato, fermo restando l'ammontare del premio, sarà determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando per la misura della rivalutazione il capitale in vigore nel periodo annuale precedente.

Gli aumenti del capitale assicurato saranno annualmente comunicati al Contraente.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA – GESTIONE SPECIALE "BPM GEST" –

Articolo 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "BPM GEST".

Articolo 2

Nel Fondo "BPM GEST", confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono l'apposita «Clausola di Rivalutazione», per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche. La gestione "BPM GEST" è conforme alle norme stabilite dall'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/87, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni. L'alimento del Fondo avverrà con periodicità mensile, in corrispondenza col giorno 15 del mese di scadenza di ciascun premio.

Articolo 3

La gestione del Fondo "BPM GEST" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento annuo del Fondo descritto al successivo punto 4 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

Articolo 4

Il rendimento annuo del Fondo "BPM GEST", per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell'esercizio, al valore medio del Fondo stesso. Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività del fondo, determinata in base al costo.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

Articolo 5

Ai fini della valutazione del rendimento annuo, di cui al punto precedente, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

Articolo 6

Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza del Fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Compagnia.

Articolo 7

La Società si riserva di apportare al precedente punto 6 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.





La Compagnia di Assicurazione di Ranca Popolare di Milano

Sede Sociale: Galleria de Cristoforis,1 - 20122 Milano Telefoni (02) 7700.2471 - 2405 - 5907 Fax (02) 7700.5903 Società per Azioni Capitale Sociale L. 20.000.000.000 interamente versato Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 329688 Tribunale di Milano - R.E.A. n. 1403170 Codice Fiscale e Partita IVA n. 10769290155

